



# GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ

VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – TERRITORIO VAL D'ADIGE

Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI

email: [segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it](mailto:segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it)

pec: [istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it](mailto:istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it)

tel. 0461 340172

## CRITERI E MODALITÀ

### PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

(ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA N. 5/2006)

#### 1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

#### 2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A. essere residente in uno dei Comuni della Comunità della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi e del Territorio Val d'Adige;
- B. avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026;
- C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
- D. sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa pari o superiore a € 50,00.-; tale importo costituisce franchigia per la determinazione della spesa ammissibile presunta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E. appartenere a un nucleo familiare il cui ICEF – Indicatore Famiglia non superi i limiti ICEF indicati nel presente documento;
- F. per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- G. non avere chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

#### 3. SPESE AMMISSIBILI

| STUDENTI AMMESSI                                                                       | TIPOLOGIE DI SPESA                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali         | Convitto e alloggio (1)<br>Tasse iscrizione e frequenza (3) |
| 2. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia | Convitto e alloggio (1)                                     |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia                                                 | Convitto e alloggio (1)<br>Libri di testo (2)<br>Mensa (2)<br>Trasporto (2)<br>Tasse di iscrizione e frequenza (3) |
| 4. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia                                                           | Convitto e alloggio (1)<br>Libri di testo (2)<br>Mensa (2)<br>Trasporto (2)                                        |
| 5. Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978 | Convitto e alloggio (1)                                                                                            |

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio vengono valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza.
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità di Valle.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto dall'abbonamento studenti provinciale, per il quale già prevista una tariffa agevolata.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, al pari degli altri studenti del sistema educativo provinciale cui i libri di testo vengono consegnati in comodato da parte dell'Istituto frequentato.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

#### 4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o da chi esercita la patria potestà, oppure dallo studente stesso se maggiorenne

**entro le ore 12.00 del giorno giovedì 12 febbraio 2026**

La domanda va presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, su apposito modulo, disponibile presso la segreteria del Servizio oppure scaricabile dal sito internet [www.comunita.valledeilaghi.tn.it](http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it).

A richiesta, la domanda può essere compilata in collaborazione con il personale del Servizio Istruzione, **preferibilmente previo appuntamento**. Per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura l'ufficio rimane a disposizione al numero 0461.340172, **tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.**

La domanda può essere presentata personalmente presso la sede del Servizio in Padergnone (Comune di Vallelaghi) – Via Nazionale 96, oppure inviata tramite pec all'indirizzo [istruzione@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it](mailto:istruzione@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it), completa dei necessari allegati richiesti.

Copia della domanda sarà rilasciata al richiedente quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

## 5. MODALITÀ DI CONCESSIONE

L'assegno di studio è calcolato sulla base delle spese ammissibili di cui al paragrafo 3. effettivamente sostenute, dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF e del merito scolastico.

In base al valore dell'Indicatore Famiglia è attribuito un punteggio arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 0.

Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore è compreso tra 0,00 e 0,1900 (ICEF\_inf).

Per valori dell'Indicatore Famiglia compresi tra 0,1901 (ICEF\_inf) e 0,4000 (ICEF\_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF\_sup.

Per valori dell'Indicatore Famiglia compresi tra 0,4001 (ICEF\_inf) e 0,6000 (ICEF\_sup) il punteggio è pari a 0 (zero).

Al punteggio ottenuto in base all'ICEF – Indicatore Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 – sufficiente a 10 e lode – ottimo con lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

| MEDIA VOTI             | PUNTEGGIO | MEDIA VOTI                                 | PUNTEGGIO |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| 6,0/6,1<br>sufficiente | 22        | 7,2                                        | 34        |
| 6,2                    | 23        | 7,3                                        | 35        |
| 6,3                    | 24        | 7,4                                        | 36        |
| 6,4                    | 25        | 7,5                                        | 38        |
| 6,5                    | 26        | 7,6                                        | 40        |
| 6,6                    | 27        | 7,7                                        | 42        |
| 6,7                    | 28        | 7,8                                        | 44        |
| 6,8                    | 29        | 7,9                                        | 46        |
| 6,9                    | 30        | 8,0/8,5<br>buono                           | 48        |
| 7,0<br>discreto        | 32        | 8,6/9,0<br>distinto                        | 49        |
| 7,1                    | 33        | 9,1/10/10 e lode<br>ottimo/ottimo con lode | 50        |

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/2025 la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

## 6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E UTILIZZO DEI FONDI A BILANCIO

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità approva le graduatorie provvisorie dei beneficiari:

- **Graduatoria 1:** costituita dai richiedenti il cui Indicatore Famiglia è compreso tra 0 e 0,4000;
- **Graduatoria 2:** costituita dai richiedenti il cui Indicatore Famiglia è compreso tra 0,4001 e 0,6000.

La disponibilità finanziaria massima per la concessione degli assegni di studio corrisponde allo stanziamento di bilancio. Tale disponibilità è utilizzata in via prioritaria per soddisfare le domande dei richiedenti collocati in Graduatoria 1.

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio di cui alla Graduatoria 1 non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande utilmente collocate in tale graduatoria.

Qualora, al contrario, accolte tutte le domande inserite nella Graduatoria 1, risultassero disponibili ulteriori risorse, si procederà al riconoscimento del beneficio alle domande collocate nella Graduatoria 2, secondo l'ordine espresso dalla stessa e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La graduatoria definitiva dei beneficiari, con determinazione definitiva dell'importo dell'assegno e dell'importo a saldo dovuto, sarà approvata al termine dell'anno scolastico, previa acquisizione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta.

## **7. MODALITÀ DI EROGAZIONE**

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di € 4.000,00.-.

Su richiesta dell'interessato, da manifestare in sede di raccolta della domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla Graduatoria provvisoria 1. L'importo sarà erogato entro i 30 giorni successivi.

La residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso in cui non sia erogato alcun acconto, sarà liquidata dopo la conclusione dell'anno scolastico, in seguito all'approvazione della graduatoria definitiva, conseguente all'accertamento della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta.

Per i richiedenti inseriti nella Graduatoria 2 non è ammessa l'erogazione di acconto.